



# Ordinanza concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OE<sub>emo</sub>-USTRA)

**Modifica del 30 novembre 2018**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 novembre 2007<sup>1</sup> sugli emolumenti USTRA è modificata come segue:

*Art. 5 cpv. 1, 3, 4 e 6–8*

<sup>1</sup> I dati sull'infrastruttura sono forniti gratuitamente se sono destinati all'uso proprio.

<sup>3</sup> I dati contenuti nel sistema di valutazione del sistema d'informazione sugli incidenti stradali che, secondo l'articolo 11 capoverso 3 dell'ordinanza del 30 novembre 2018<sup>2</sup> concernente il sistema d'informazione sugli incidenti stradali, rientrano nella competenza di un Cantone, sono forniti gratuitamente al Cantone competente e a terzi che li elaborano su suo mandato.

<sup>4</sup> I dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione del sistema d'informazione sugli incidenti stradali sono forniti gratuitamente alle unità amministrative della Confederazione secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>3</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e a terzi che li elaborano su loro mandato.

<sup>6</sup> I dati contenuti nel sottosistema SIAC Valutazione del sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione che, secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 7 capoverso 1 dell'ordinanza del 30 novembre 2018<sup>4</sup> concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, rientrano nella competenza di un Cantone, sono forniti gratuitamente al Cantone competente e a terzi che li elaborano su suo mandato.

1 RS 172.047.40  
2 RS 741.57  
3 RS 172.010.1  
4 RS 741.58

<sup>7</sup> I dati nazionali contenuti nel sottosistema SIAC Valutazione del sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione sono forniti gratuitamente alle unità amministrative della Confederazione e a terzi che li elaborano su loro mandato.

<sup>8</sup> Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione per la posa e la modifica di segnaletica turistica lungo le strade nazionali di prima e seconda classe sono gratuiti.

*Art. 5a*                    Riduzione degli emolumenti

<sup>1</sup> I dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione del sistema d'informazione sugli incidenti stradali sono forniti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti.

<sup>2</sup> I dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione del sistema d'informazione sugli incidenti stradali e collegati ad altri dati sono forniti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti.

<sup>3</sup> I dati nazionali contenuti nel sottosistema SIAC Valutazione del sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione sono forniti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti.

II

L'allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

30 novembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato*  
(art. 4)

## **Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali**

		Franchi
1	Rilascio o diniego di permessi per le corse d'importazione e di transito transfrontaliere effettuate con un veicolo speciale o con un carico di merce indivisibile (art. 78 cpv. 2 e 79 cpv. 1 e 5 dell'O del 13 nov. 1962 <sup>5</sup> sulle norme della circolazione stradale, ONC)	
1.1	Permesso unico	
1.1.1	In caso di superamento delle dimensioni e del peso entro i limiti dell'art. 79 cpv. 2 e 3 ONC	80
1.1.2	In caso di superamento delle dimensioni e del peso oltre i limiti dell'art. 79 cpv. 2 e 3 ONC	
	– tasa di base	200
	– ulteriori accertamenti necessari, quali verifiche dei tratti	in base al tempo impiegato
1.2	Permesso duraturo	400
2	Rilascio o diniego di permessi per viaggi notturni o domenicali (art. 92 cpv. 4 ONC)	
2.1	Permesso unico	60
2.2	Permesso duraturo	400
3	Comunicazione di dati contenuti nei sistemi d'informazione dell'USTRA	
3.1	Sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione	
3.1.1	Dati sui detentori nelle procedure per multe disciplinari, per indirizzo	2
3.1.2	Fornitura di dati per richiamo di veicoli	280
3.1.3	Stesura di una convenzione sulle prestazioni e la protezione dei dati	280
3.1.4	Consegna di una raccolta dati esistente, per ciascuna fornitura	110
3.1.5	Creazione di raccolte dati personalizzate, valutazioni e analisi in base al tempo impiegato, per ora di lavoro	140

<sup>5</sup> RS 741.11

		Franchi
3.1.6	Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali trasferiti nel sottosistema SIAC Valutazione dal sottosistema SIAC Persone, per la durata di un anno, per ciascun diritto	2000
3.1.7	Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali trasferiti nel sottosistema SIAC Valutazione dal sottosistema SIAC Veicoli, per la durata di un anno, per ciascun diritto	2000
3.2	Sistema d'informazione sugli incidenti stradali	
3.2.1	Stesura di una convenzione sulle prestazioni e la protezione dei dati	280
3.2.2	Consegna di una raccolta dati esistente, per ciascuna fornitura	110
3.2.3	Creazione di raccolte dati personalizzate, valutazioni e analisi in base al tempo impiegato, per ora di lavoro	140
3.2.4	Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione, per la durata di un anno, per ciascun diritto	2000
3.2.5	Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione e collegati con altri dati, per la durata di un anno, per ciascun diritto	10000
3.3	Monitoraggio del traffico	
	Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali sul monitoraggio del traffico, per la durata di un anno, per ciascun diritto	2000
4	Rilascio di carte per tachigrafo	
4.1	Carta del conducente	
4.1.1	Ordinazione online	70
4.1.2	Richiesta cartacea	85
4.2	Carta dell'officina, ordinazione online	70
4.3	Carta dell'azienda	
4.3.1	Ordinazione online	70
4.3.2	Richiesta cartacea	85
4.4	Carta di controllo, ordinazione online	45
4.5	Carte sostitutive: il prezzo è calcolato in funzione della validità residua	
5	Rilascio o diniego di autorizzazioni, nonché esami preliminari nel settore delle strade nazionali	

		Franchi
5.1	Autorizzazioni per strutture per il rifornimento e il vitto nonché per impianti di distribuzione di vettori energetici alternativi nelle aree di sosta (art. 7 dell'O del 7 nov. 2007 <sup>6</sup> sulle strade nazionali, OSN)	300–5000
5.2	Autorizzazioni per l'utilizzo delle aree appartenenti alle strade nazionali (art. 29 OSN) e per progetti di costruzione nel settore delle strade nazionali (art. 30 OSN)	300–5000
5.3	Pareri concernenti domande di costruire ai sensi dell'articolo 24 capoverso 2 della legge federale dell'8 marzo 1960 <sup>7</sup> sulle strade nazionali	300–1000
5.4	Esame preliminare di domande di costruzione e di domande per l'autorizzazione di cartelloni pubblicitari nelle aree appartenenti alle strade nazionali, nonché rilascio o diniego dell'approvazione di tale autorizzazione: in base al tempo impiegato	
	– fino a 2 ore	gratuito
	– da 3 ore in poi, per ciascun esame	150
6	Altre decisioni nell'ambito della legislazione sulla circolazione stradale	fino a 5000

<sup>6</sup> RS 725.111

<sup>7</sup> RS 725.11

